

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli

Esce tutti i giorni, eccettuati i festivi. — Costa per un anno antepicato lire 32, per un semestre lire 16, e per un trimestre lire 8 tanto pei Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del Giornale di Udine in Casa Tel-

UDINE, 13 DICEMBRE

La Prussia non si contenta più delle provincie che vuol torre alla Francia, e prendendo pretesto da non sappiamo quali lesioni della neutralità del Lussemburgo, tende ad impadronirsi anche di quel gran ducato. All'Indep. belga si annunzia infatti che il governo prussiano non si considera più vincolato dal trattato del 1867 relativo al Lussemburgo, e che quindi agirà a suo riguardo come meglio gli torna. È un'altra applicazione del sistema seguito dal gabinetto di Pietroburgo circa la neutralità del Mar Nero. La popolazione del Lussemburgo, allarmata dalla possibilità di essere costretta a godere le delizie del liberalismo prussiano, va intanto facendo proteste e cerca di salvare in tal modo la propria neutralità ed indipendenza. Poco se il Governo prussiano ha già fatto il suo piano su quelle provincie (ed oggi il *Daily Telegraph* dice anzi assai chiaramente che la Prussia vuol annesserli il Lussemburgo) dubitiamo assai che le accennate proteste possano riuscire efficaci.

Il *Times* torna ad annunciare che il Governo inglese ha intenzione di offrire la sua mediazione alla Francia ed alla Prussia per facilitare la pace, e la *Tages-Presse* di Vienna va anche più avanti annuonziando che l'Inghilterra e l'Austria avrebbero già domandato alla Prussia un armistizio non solo per far cessare l'effusione di sangue, ma per trattare i preliminari di pace. Secondo il citato giornale viennese si proporrebbe per base la neutralizzazione dell'Alsazia e della Lorena, nonché un'equa indennità di guerra da stabilirsi d'accordo. Noi non sappiamo quanto siasi di vero nelle informazioni del diario viennese; ma ci pare che, ad onta che anche al *Daily News* si annunzi da Vienna essere prossime le trattative di pace, le notizie odiene diano poca ragione alle sue previsioni pacifiche.

Non soltanto Gambetta nel rivolgersi all'Inghilterra per ottenere un armistizio, pose la condizione che Parigi fosse vettovagliata, ciò che rese nuovamente impossibili le trattative, ma le più recenti notizie dimostrano che la Francia continua ad essere deliberata ad una resistenza accanita ed estrema. Un dispaccio di Gambetta giunto a Bordeaux annuncia che gli ammirabili sforzi del generale Chauzy sono coronati finora dal più lieto successo, conti- quando egli a proteggere la linea della Loira, senza cedere un pollice di terreno. Gambetta annuncia quindi ch'egli si reca a Bourges per vedere che cosa si possa fare dell'armata riunita là. D'altra parte si parla d'altre forze che si vanno organizzando nell'ovest della Francia, e si afferma altresì che a Lilla si stia riformando l'esercito del nord, le cui sconfitte ad Amiens ed a Rouen non sarebbero bastate a disperderlo. Si sa inoltre che all'Havre si apprestano ad opporre a Manteuffel la maggiore resistenza possibile.

A questi fatti sono da aggiungersene alcuni altri che certamente non mancano di significato. Dai vari comandi delle truppe tedesche giungono giornalmente notizie di combattimenti felicemente sostenuti contro i francesi, di prigionieri fatti, di cannoni presi. Oggi stesso ne annunciano uno a Montevault presso Blois un altro a Chabord ed un terzo a Nevois. Con tutto questo, dalla Germania continuano sempre a partire nuovi rinforzi alle truppe che si trovano in Francia. Altre quattro divisioni della riserva sono già in viaggio e fu ordinata una nuova leva della *Landwehr* degli anni 1853-54. Sarà benissimo che i prussiani vincano sempre, ma i fatti avvenuti dimostrano che, come si scrive alla *Kolnische Zeitung*, i francesi in questo terzo stadio della guerra mostrano una forza, un'attività ed un'abbagliazione che nessuno dappriincipio avrebbe in essi supposto.

Le ultime notizie sulla Conferenza non potevano essere più rassicuranti. Si scriveva da Berlino alla *Presse* di Vienna che la Conferenza doveva riunirsi a Londra il 15 andante e che i plenipotenziari della medesima sarebbero stati: per l'Inghilterra lord Granville, in pari tempo funzionante da presidente, e per le altre potenze i rispettivi ambasciatori a Londra; quindi per l'Austria il conte Appony, per la Prussia il conte Bernstorff, per la Russia il barone Brunow, per l'Italia il signor Cadorna, per la Porta Mehmed pascià. Ora sembra che qualche nube turbi di nuovo l'orizzonte del progettato Congresso. Un dispaccio da Costantinopoli annuncia che Ignatief ebbe con Ali-Pascià un colloquio poco soddisfacente e che l'ambasciatore inglese a Costantinopoli si oppone alle domande russe. Pare adunque che il tempo accenni nuovamente a burrasca.

D'altronde, oltre a questi due, si hanno altri dati per temerlo. La risposta del gabinetto inglese all'indirizzo della Camera di commercio di Birmingham

il cui tenore piuttosto equivoco, i lettori lo troveranno alla rubrica *Estero*; le sollecitudini bellicose che si manifestarono in Ungheria, e per le quali anche rimandiamo i lettori alla rubrica stessa; la questione sollevata dalla *Turkei* esortando il governo ottomano a mandare che si annessa alla Rumenia la frontiera del Danubio, nella Bessarabia, dacchè quel territorio non è slavo; e da ultimo gli immensi apprechi di guerra che va facendo il governo di Pietroburgo.

Progetto di legge

presentato dal Presidente del Consiglio de' ministri Lanza, di concerto coll'intero Gabinetto nella tarda del 9 dicembre 1870.
Garanzie della indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Signori!

Nel presentarvi il progetto di legge che stabilisce le garanzie colle quali l'Italia, integrata col possesso di Roma, mentre ha posto fine alla sovranità temporale del papato, compie il debito di assicurare non tanto per un interesse proprio del popolo italiano, quanto nell'interesse e per la tranquillità di tutte le popolazioni cattoliche, la dignità e la indipendenza della sacra persona del Sommo Pontefice e il libero esercizio della podestà spirituale della Santa Sede, il Governo del Re non fa che conformarsi ai precedenti voti del Parlamento testé confermati solennemente dalla Maestà del Re nell'articolo 3 del Decreto Reale del 9 ottobre, col quale veniva accettato il Plebiscito dei Romani.

Voi ricordate, o signori, le nobili parole colle quali S. M. rispondendo alla Deputazione, che, in nome dei Romani, le presentava il plebiscito, dichiarava, che come Re e come cattolico, nel proclamare l'unità d'Italia, rimaneva fermo nel proposito già manifestato al Santo Padre, di assicurare la indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà della Chiesa.

A questo proponimento rispondono le disposizioni degli articoli 2 e 3 del succitato Decreto Reale, dei quali giova qui riferire il tenore:

L'articolo 2 stabilisce « il Sommo Pontefice conserva la dignità, inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano. »

Soggiunge l'articolo 3 che « con apposita legge verranno sancite le convizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. »

È questa, o signori, la legge di cui abbiamo l'onore di presentarvi il progetto informato ai concetti che sono espressi nei due articoli avanti enunciati. Com'esso è stato il soggetto del più diligente e maturo studio nei Consigli della Corona, così noi siamo certi che voi gli dedicherete tutta quella seria attenzione, che la novità e la somma gravità dell'argomento richiedono ed impongono.

Doppio è lo scopo che il progetto si propone: il primo concerne più specialmente la sacra persona del Sommo Pontefice; il secondo riguarda l'esercizio dell'alto Ministero della Sede apostolica e dell'autorità spirituale della Chiesa. Questi due oggetti sono così intimamente fra loro connessi e collegati per la unità del fine a cui tendono, cioè la indipendenza e la libertà del potere spirituale della Santa Sede sciolta dal peso della sovranità temporale, che farebbe opera vana del tutto ed illusoria chiunque volesse l'uno dall'altro disgiungere; imperocchè poco o nulla gioverebbe il fare libero ed indipendente il capo supremo della Chiesa, quando la Chiesa stessa ed i suoi ministri, sopra i quali egli esercita l'alto suo ministero, rimanessero nella loro azione inceppati e soggetti ad altro potere.

E in vero, quante volte è accaduto di ragionare della gravissima questione romana che, principalmente da un decennio, occupa gli uomini di Stato, sempre, e dai più assembrati, si ebbe a riconoscere e proclamare che, se per una parte era necessità che cessasse il potere temporale dei Papi, perché non più compatibile collo stato della civiltà moderna, colle presenti condizioni dell'Italia e cogli interessi medesimi della religione cristiana rettamente intesi, era del pari necessario d'altra parte che al Papato ed alla Chiesa cattolica fossero dall'Italia le tali guardie, che rimovessero dalla coscienza dei cattolici ogni ragionevole sospetto di qualunque ingerenza diretta od indiretta del Regno d'Italia nel Governo della Chiesa.

L'associazione di queste due idee costantemente professate e divulgate nel mondo civile colla parola e cogli scritti dagli Italiani, ha potentemente contribuito a procacciare il benevolo suffragio dei cattolici liberali e sinceri alle nostre aspirazioni tradizio-

nali verso Roma, l'antica e naturale metropoli del popolo italiano.

Ora agli Italiani, che entrando nella città eterna hanno risoluto una parte del problema romano col'abolizione della sovranità temporale dei Papi, appartiene pure di risolvere l'altra, ch'è la più ardua e la più importante, quella di costituire il papato in Italia tale una posizione giuridica ed economica, che affidi tutti i buoni cattolici non pregiudicati da passioni, che il Papa e la Santa Sede, non solo nulla perderanno di quanto attieni a dignità, riverenza ed indipendenza, ma tanto più acquiseranno di libertà e di autorità nell'ordine religioso, quanto più saranno sciolti da ogni mescolanza e distruzione di cure terrene e mondane.

A raggiungere questo nobile intento, il nostro grande statista, l'illustre conte di Cavour, in un momento di felice ispirazione, additava agli Italiani il mezzo più adatto in quella sua applaudita formula, che voleva libera la Chiesa come è libero lo Stato; la quale formula esprime con bellissima sintesi la schietta ed ampia applicazione del principio di libertà al pontificato ed alla Chiesa in tutto ciò che si appartiene all'ordine religioso.

E questo concetto appunto intende attuare il nostro progetto, che perciò si divide, come dianzi dicemmo, in due parti: l'una relativa alla persona del Pontefice, l'altra alla Chiesa.

Quanto al Pontefice, noi crediamo che si debba porre ogni cura per mantenerlo in posizione così elevata ed indipendente da ogni umana sovranità, che null'altro abbia a farlo avvertito della mutata sua condizione politica se non l'alleviamento di un gran carico del tutto estraneo al sacro suo ministero.

Quindi noi vi proponiamo anzitutto di dichiarare la persona del Pontefice sacra ad inviolabile come quella del Re; che gli sieno mantenute intatte le onorifiche prerogative e le preminenze di cui per antiche usanze gode fra i Sovrani cattolici (art. 1); che gli sia pure conservata la facoltà di tenere quelle guardie che ora stando a custodia e decoro dei palazzi pontifici (art. 2).

Non temiate, o signori, che si venga così a creare un dualismo qualunque di sovranità nel Regno, poichè le prerogative sovrane che il progetto mantiene al Sommo Pontefice, essendo puramente personali, nulla possono detrarre alla sovranità territoriale, come non possono neppure dar luogo ad alcun contrasto tra il Capo supremo della Chiesa ed il Capo supremo dello Stato: le loro podestà, esercitandosi entro due sfere affatto diverse e distinte, non s'incontreranno che nel fine comune di provvedere con mezzi diversi alla maggiore felicità dei popoli.

A porre il Pontefice in grado di provvedere come per lo addietro allo splendore della Santa Sede, del Sacro Collegio e della Corte pontificia, il progetto adotta lo spediente più adeguato, assegnando al Pontefice una dotazione eguale allo stanziamento che per lo stesso oggetto gli faceva l'ultimo bilancio dello Stato romano (art. 3).

A questa dotazione conveniva dare la maggiore sicurezza e solidità possibile. Il costituirla su beni stabili avrebbe avuto forma più indipendente, comunque non esente da inconvenienti non lievi, fra i quali basti l'accennare i danni di uno grandioso manomorta, le cure richieste dalla sua coltivazione e l'incertezza dei suoi proventi. Ma poichè questo modo non è possibile nelle attuali condizioni del Demanio italiano, si dovette ricorrere al mezzo di una rendita inscritta in nome della Santa Sede sul Gran Libro del Debito pubblico.

Di tal guisa il Pontefice sarà un creditore dello Stato in cui risiede, ed il suo credito rimarrà per la sua natura collocato sotto la solenne garanzia dell'articolo 31 dello Statuto che lo dichiara inviolabile e non soggetto nella sua riscossione a veruna dilazione, sospensione o detrazione, giusta l'art. 3 della legge sul Gran libro del Debito pubblico. La rendita assegnata alla Santa Sede è dal progetto dichiarata *perpetua* ed *inalienabile*, come la perpetuità della sua destinazione lo esige, ed oltre la esenzione accordata dalla Legge alle altre rendite inserite sul Gran libro, non potrà sotto verun titolo, né direttamente né indirettamente, essere assoggettata ad alcuna riduzione, diminuzione o carico qualsiasi (art. 3). Non si potrebbero dare a questa dotazione garanzie più solide né più sicure. L'onore e la fede nazionale vi sono solennemente impegnate al cospetto del mondo cattolico.

Compimento necessario e congruo della dotazione è il libero godimento conservato al Pontefice del Palazzo Vaticano, vera ed ordinaria sede papale: del palazzo annesso alla Basilica di S. Maria Maggiore, ch'è l'antico patriarcio, e della Villa di Castel Gandolfo, dove sogliono i Papi passare la stagione estiva. Queste proprietà stabili con tutte le loro dipendenze sono dichiarate esenti da qua-

unque sproprietazione per causa di pubblica utilità (articolo 6). La causa religiosa è ritenuta di tale e tanta importanza da non dovere sottostare a qualunque altra.

La persona del Pontefice, riconosciuta sovrana, sacra ed inviolabile, abbisogna, per mantenersi libera ed indipendente, di essere assicurata nelle sue residenze contro qualunque molestia, e fatto questo da qualunque autorità e giurisdizione dello Stato. Per questo motivo l'art. 4 dispone che i luoghi dove il Pontefice risiede, o abitualmente od anche temporaneamente, vanno immuni dalla giurisdizione del Regno, al pari della residenza dei sovrani esteri che si trovino nello Stato. Nelle residenze temporanee del Papa, la immunità tanto dura quanto la dimora. Questo pareggiamento, desunto dal diritto internazionale corrisponde perfettamente al carattere della sovranità personale, onde il Pontefice è investito ed è unicamente per riguardo alla sacra sua persona, che viene dal progetto stabilito per i luoghi dove il Santo Padre abbia la sua stanza abituale od accidentale.

L'articolo 5 estende codesta immunità ai luoghi dove si tenga un Concilio od un Concilio generale. La missione è la suprema autorità di questi grandi Assemblee ecclesiastiche fanno abbastanza palese la ragione per cui la loro libertà ed indipendenza vogliono per identità di scopo essere intese dalla legge e dal Governo italiano al pari di quella del Capo supremo della Chiesa.

Non ci siamo dissimulata, o signori, la prevenzione che contro questa specie di immunità può in alcuni spiriti sorgere dal ricordo ch'essa sembra ridestare del diritto di asilo, che in tempi barbari si accordava ai perseguitati dalla giustizia, nei luoghi destinati al culto divino. Ma a chi ben considera la natura, lo scopo e gli effetti della immunità di cui ora si tratta, apparirà chiaro ch'essa non può e non deve punto essere confusa coll'antico diritto di asilo. Imperocchè questo proteggeva, per riguardo al luogo sacro, qualunque malfattore, vi si rifugiasse finché vi rimaneva, e portava quindi all'impenitente del delitto; mentre la immunità giurisdizionale stabilita dal progetto a garantisca della persona del Pontefice, non potrà mai servire a rifugio ed alla impunità di persone che abbiano violato le leggi penali dello Stato.

E infatti voi troverete nel progetto che l'articolo 7 limita l'effetto della immunità stabilita dagli articoli che precedono, ad impedire che qualunque ufficiale od agente della forza pubblica dello Stato s'introduca per atti del proprio officio nei palazzi immuni, se non a richiesta o colla licenza del Sommo Pontefice, o di chi ne faccia le耶ci, ovvero presieda un Concilio od un Concilio generale; e che lo stesso articolo aggiunge che si fa luogo a chiedere al Pontefice la consegna di chiunque in quei palazzi medesimi commettesse un reato previsto dalle nostre leggi penali, oppure vi si intraducesse dopo averlo commesso altrove; lo che suppone naturalmente, come nei casi di estradizione dei delinquenti tra due Stati, il diritto di punire il delinquente nello Stato che richiede la consegna e l'obbligo morale di consegnarlo dalla parte della Santa Sede.

Un'altra specie di immunità giurisdizionale, di effetti più limitati, viene stabilita dall'articolo 8 riguardo ai documenti di ogni maniera depositati e custoditi nelle sedi occupate in Roma dagli uffici della Dataria, della Penitenzieria, della Cancelleria apostolica, e delle sacre Congregazioni, investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Codesti documenti non potrebbero mai andare soggetti a visio e perquisizioni da parte delle autorità civili del Regno, senza turbare i più gelosi segreti e compromettere gli interessi più delicati delle coscienze cattoliche. Si è perciò vietato assolutamente di procedere per qualunque motivo a effettuate visite o perquisizioni.

Sono queste, o signori, le garanzie che noi reputiamo indispensabili di sanare a favore della persona del Sommo Pontefice in luogo di quella che a Lui si credeva derivare dalla cessata Sovranità temporale.

Ora scendiamo ad esaminare quelle che vi proponiamo al fine di assicurare la libertà del santo suo ministero e della potestà spirituale della Chiesa cattolica.

Molto si è da alcuni anni discorso e scritto in Italia e fuori, della libertà della Chiesa a parla separazione di essa dallo Stato, con qualche variazione di opinioni, la quale a noi sembra principalmente derivata dall'essersi equivocato nelle cose e nelle parole. Eppure importa di ben fermare il vero concetto che in questa legge si attribuisce alla libertà della Chiesa.

Noi non intendiamo che la Chiesa, per essere libera nell'adempimento della sua missione, debba essere per modo separata, come alcuni pensano,

dallo Stato, che non abbia più con esso alcuna relazione o contatto, e che la Chiesa e lo Stato nulla più abbiano a fare tra di loro. Questa separazione assoluta tra due poteri che vivono una vita comune, che si compongono in Italia, dove immensa è la maggioranza dei cittadini cattolici, quasi degli stessi elementi, che per loro atti tendenti per via diversa a scopo comune si trovano in continuo contrasto, sarebbe, a nostro avviso, una vera impossibilità sociale. Noi intendiamo la libertà della Chiesa nel senso che la sua azione religiosa debba essere distinta dall'azione civile e politica dello Stato; che l'azione della Chiesa non debba dipendere da quella dello Stato; che l'una e l'altra società debba muoversi ed agire nella propria sfera di giurisdizione con uguali libertà e colla sola condizione che le due azioni, trascendendo la propria orbita, non si impediscano o turbino reciprocamente nel conseguimento dei loro fini più naturali. Questo sistema di vita indipendente e libera sotto la sola norma del diritto comune non solo è possibile, ma è proprio dell'indole delle due società, amiche e sorelle, e deve sommamente conferire al felice e progressivo svolgimento dell'una e dell'altra.

Eccovi in poche parole espresso, signori, il concetto di quella libertà alla quale noi siamo convinti che la Chiesa cattolica abbia diritto, come necessaria condizione della sua indipendenza da ogni potestà umana, dacché è cessata quella guarentigia ch'essa aveva agli occhi di molti cattolici, nella sovranità temporale del suo Capo supremo.

Finché durò la vita travagliosa e inquieta di questa sovranità, che fu causata di tanti danni alla Chiesa ed all'Italia, i Governi degli Stati cattolici sentirono il bisogno di premunirsi contro le invasioni e le usurpazioni sovente tentate, anche per mire politiche, dalla Curia romana e dai ministri di una religione sostenuta da un Sovrano straniero loro capo, e ciò adoperarono con vari spiedienti che più o meno indirettamente facevano la Chiesa soggetta allo Stato: così col mezzo del Regio Esequatur essi non permettevano che gli atti provenienti dalla Cura di Roma avessero sul loro territorio esecuzione esterna senza il loro assenso, mediante il Regio Placito, sottoponevano alla loro approvazione le nomine dei parroci e di altri ministri del culto cattolico, mediante il diritto che esercitavano di presentazione dei Vescovi alla Santa Sede, ed il loro giuramento, miravano ad assicurarsi della fedeltà e devozione dei Vescovi, mediante gli appelli abusivi, riprovavano gli atti dell'autorità ecclesiastica riputati lesivi dei diritti dello Stato o dei privati, e ne reprimevano anche gli autori con la privazione o la sospensione delle temporalità, ed anche talvolta con provvedimenti più severi, non tolleravano infine che si tenessero riunioni di Sinodi, di Capitoli ed altre Assemblee ecclesiastiche senza il loro gradimento.

In compenso di queste molte forme d'ingerenza della potestà civile negli affari della Chiesa, i sovrani cattolici accordavano con Concordati, con leggi ed in virtù di consuetudini, privilegi, prerogative ed exequazioni di vario genere alla Chiesa, le accordavano la protezione ed anche l'aiuto del braccio secolare per la esecuzione degli atti della potestà ecclesiastica nel loro esterno.

È questo in gran parte il diritto pubblico che ancora oggi regge in Italia le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. Il quale diritto, detto anche *autico e cesareo*, fondato sulla mutua ingerenza dello Stato nelle cose della Chiesa e della Chiesa nelle cose dello Stato, non solo ha perduto ogni ragione di essere per la caduta del potere temporale del papato donde aveva tratto la prima sua origine, ma nemmeno potrebbe più continuare senza dar motivo alla cattolicità di temere per la libertà e la indipendenza della Sede apostolica e della Chiesa, in quanto i principi loro atti si troverebbero soggetti al sindacato del Governo italiano.

Conviene adunque riconoscere la necessità più volte dichiarata da quei che trattano seriamente la questione romana, e dal Governo, che cessi oramai in Italia il diritto pubblico ecclesiastico suaccennato, e vi sia sostituito un sistema di mutua libertà per la Chiesa e per lo Stato.

Entrando francamente il progetto in questa via, la sola veramente degna di un popolo confidente nel grande principio di libertà applicato a tutte le parti, ed a tutti i rapporti dell'umanità, va seguendo le diverse franchigie che vi proponiamo di sancire a favore della Santa Sede e della Chiesa.

Queste franchigie sono: 1° la libertà di tutti gli atti dell'autorità e giurisdizione spirituale; 2° la libertà di comunicazione e corrispondenza tra la Santa Sede e tutti i membri della Chiesa; 3° la libertà di associazione e riunione; 4° la libertà di collazione di tutti gli Uffici ecclesiastici; 5° la libertà d'insegna.

Ciascuna di questa libertà a noi sembra necessaria a rendere la Santa Sede e la Chiesa veramente libere nell'esercizio della loro azione religiosa.

Gli articoli 9, 10 e 14 del progetto riconoscono nel Sommo Pontefice la piena libertà di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, di fare affiggere nelle solite basiliche di Roma o di pubblicare altrettanti tutti gli atti del suddetto suo ministero e quelli delle Sacre Congregazioni della Santa Sede. Assolvono per conseguenza da ogni responsabilità verso lo Stato i Cardinali ed altri ecclesiastici per quella parte che, per dovere del proprio officio, abbiano preso parte in Roma a qualunque atto del Pontefice, delle dette Congregazioni ed Uffici; accordano agli stranieri investiti di funzioni sacre in Roma le garanzie personali competenti in virtù dello Statuto e delle leggi ai cittadini italiani, acciò che essi non rimangano in piena balia delle Autorità del regno; interdicono infine qualsiasi ingerenza o sindacato della potestà civile negli atti

propri della disciplina o giurisdizione di tutta la gerarchia ecclesiastica.

Rimane con ciò abolito l'appello per abuso contro tali atti all'autorità laicale; ma viene ad un tempo proscritto per sempre l'uso del braccio secolare, ossia della forza, ed ogni altro mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti religiosi, siccome quelli che per la loro natura spirituale abbisognano da qualunque coazione o violenza. Ormai la forza più non si adoperava in aiuto della religione cristiana che nello Stato pontificio, per la confusione dei due reggimenti civile e religioso, per l'unione della spada e del pastore, per la natura teocratica del Governo. La intiera cassazione di questo stato di cose non sarà l'ultimo dei benefici che l'Italia avrà procacciato all'umanità imponendo fine alla teocrazia medioevale di Roma.

Per altro, la irresponsabilità mantenuta al Ponte, fice nell'interesse spirituale di tutta la cattolicità per gli atti del suo sacro ministero non adempirebbe che molto imperfettamente al suo scopo, dove non estendesse i suoi effetti legali, secondo prescrive l'art. 10, a tutti i membri dell'ordine ieratico e le buone armi sono oggi una suprema necessità per l'Italia.

La più ampia libertà nelle comunicazioni tra la Sede apostolica, l'Episcopato e tutto il mondo cattolico si trova garantita dagli articoli 11, 12 e 13.

Ad escludere, anche nei più simili e dissidenti, qualunque sospetto che il Governo italiano possa esercitare alcuna ispezione sopra la corrispondenza che dal centro della cattolicità si diffonde in tutti i paesi cattolici, l'articolo 12 lascia al Papa la facoltà di stabilire un servizio proprio di posta e di telegrafo, con esenzione da ogni tassa sul territorio italiano. Di più lo stesso articolo assicura ai corrieri che fossero spediti dal Pontefice il trattamento dei corrieri dei Governi stranieri.

Inoltre al lustro ed alla dignità della Santa Sede, nonché agli interessi religiosi degli Stati cattolici, potendo singolarmente importare che siano conservate le reciproche rappresentanze diplomatiche nel modo finora praticato, l'articolo 13 mantiene, a questo fine in tutto il Regno ai legati od altri rappresentanti del Papa o di Potenze estere, presso il Santo Padre, il godimento delle prerogative e delle immunità che il diritto internazionale concede agli agenti diplomatici.

Le convocazioni di Concilii, capitoli ed altre riunioni ecclesiastiche, le quali per antica legge, usanza, vanno soggette all'approvazione preventiva del Governo, sono dell'articolo 15 dichiarate libere per l'avvenire, facendo applicazione a queste riunioni di quel principio generale di libertà, che per tutte le altre è sancito dallo Statuto (articolo 32).

L'articolo 16 del progetto restituiscce alla Chiesa in tutta Italia la libera scelta dei suoi ministri di ogni grado, Vescovi, parroci e tutti gli altri membri dell'ordine chiericale, secondo le prescrizioni dei canonici che la governano.

Una sola restrizione è fatta, non per la nomina, ma per l'immissione nel possesso delle temporalità: questa immissione non si accorda che ai nominati di nazionalità italiana. Non sarebbe giusto che stranieri all'Italia fossero chiamati a dirigere diocesi o parrocchie italiane. Sono però eccezionali da questa convocazione i Vescovi suburbani di Roma, poiché essi costituiscono il titolo di Cardinali Vescovi, i quali debbono poter essere scelti in qualunque parte del mondo cattolico.

A taluno potrà sembrare inopportuno ed anche pericoloso che il Governo del Re abbandoni la regia prerogativa della nomina alle sedi vescovili in presenza del vivo contrasto in cui la occupazione di Roma lo pone colla Santa Sede. Ma oggi timore ed ogni esitazione verrà meno quando si consideri che la ingerenza del governo nella nomina dei vescovi sarebbe assolutamente incompatibile col sistema di libertà ecclesiastica che si vuole inaugurate, e che cestata ingerenza non ha corrisposto al fine per la quale si esercitava.

(Continua)

Ecco l'indirizzo in risposta al discorso della Corona votato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 corrente.

Sire,

L'Italia ebbe sempre fede nella lealtà e nelle promesse del suo Re.

E invero, tosto che fu consentito da straordinarie vicende, la M. V. non tardò il grande e sospirato atto di sciogliere la religione dai ceppi mondaniani del potere temporale, e di rivendicare in nome del diritto nazionale e dei voti acclamati in Parlamento, Roma all'Italia.

Compensati sono alfine i dolori di tante generazioni e il martirio dei nostri più sovrani intelletti, imperocchè sulla caduta degli ultimi avanzi della teocrazia or si erga, mercè vostra, vittoriosa la civiltà, e si erga pure al fianco suo bella di vita nuova la patria nostra libera ed una e delle proprie sorti ormai arbitra essa sola.

Più grande avvenimento e più beneficio nelle sue conseguenze il mondo non vide mai nell'età moderna.

Così ha raggiunto il suo felice compimento la grande impresa a cui sacrificò vita e corona il magnanimo vostro genitore, e così è stata sciolta la storica promessa che alla M. V. inspirarono la filiale pietà e l'amore di patria.

Per la qual cosa allorchè sulle vostre labbra risuonino con legittima compiacenza un tanto ricordo, il plauso dei rappresentanti del paese non fu se non l'eco fedele del sentimento nazionale di gratitudine verso il principe eletto che il popolo nel suo schietto ed espresso linguaggio aveva già chiamato Re Galantuomo.

Alla Camera nuova sorta per opportuno consiglio vostro dai generali comizi è completata dai rappresentanti dello provincie restituite ultimo alla patria, spetta adesso il prendere ardimente e salviamente le mosse, onde affrontare e risolvere le odierne difficoltà della questione romana, pur rispettando ed assicurando la libertà nella Chiesa e la indipendenza del Sommo Pontefice nell'esercizio del suo ministero spirituale.

Intanto essa accolse con manifesta letizia la reale parola dell'imminente trasferimento a Roma della sede del Governo.

Quivi ispirandosi ai bisogni della nazione ed alle memorie dell'antica sapienza, la Camera eletta porrà tutto lo studio e tutta la diligenza nel rendere, giusta il desiderio di V. M. più semplice e più economica l'amministrazione dello Stato nell'affrettare la ricomposizione della travagliata finanza.

Né opera meno solerte essa darà perché si aggiunga gagliardia e saldezza agli ordini militari, e perché tra le moltitudini si spenda copiosamente il tesoro della pubblica istruzione. I buoni studi e le buone armi sono oggi una suprema necessità per l'Italia.

Alla nostra contentezza presente e alle speranze fa il più acerbo contrasto la guerra immane che combattono Francia e Germania, mentre essa strappa un grido di dolore ai popoli civili e come un lutto di famiglia per l'Italia che a quelle due illustri e potentissime nazioni si sente unita da incancellabili memorie di sangue versato insieme sui campi di battaglia e di grandiose imprese in comune ideate e compiute.

Obedendo alla volontà nazionale con forma solenne manifestata in Parlamento, il Governo di V. M. osservò ed osserva la più stretta neutralità. Esso ha dunque tutto il diritto d'interporsi fra i belligeranti con una parola di pace, ed i rappresentanti del paese sono lieti di associarsi alla Maestà Vostra nello augurio che al più presto l'occasione si presenti di profferirla con efficacia.

Sine,

Nel momento stesso in cui l'Italia incoronava l'edifizio della sua unità, la grande e nobile nazione di Spagna, brama di giustizia e di libertà offriva la Corona d'Isabella la cattolica all'illustre vostro figlio Principe Amedeo.

In questa offerta, degna del vostro nome, i rappresentanti del paese, pur deplorando la perdita di un così valoroso soldato, ravvisano la più solenne manifestazione della fede che i popoli liberi hanno nei patti giurati da Casa Savoia e un merito omaggio reso alla concordia che regnò sempre in Italia fra principe e nazione.

LA GUERRA

Un telegramma indirizzato da Lione ad una casa commerciale della nostra città dà la seguente notizia:

Qui si parla con qualche serietà di un armistizio che verrebbe concluso fra i belligeranti e che durererebbe fino a primavera; ciò sarebbe dettato da principi umanitari verso i poveri soldati affranti dal rigore della stagione. (Corr. di Milano.)

Si ha da Berlino: Si annuncia da Versailles: Il colonnetto Verdi venne inviato il 6 corr. a Parigi quale parlamentario, coll'ordine di comunicare al Governo la vittoria telescopica sulla Loira e fare l'intimazione della resa di Parigi entro tre giorni, mentre in caso diverso avrebbe luogo il bombardamento. Trochu rifiutossi a ricevere il parlamentario. Il bombardamento doveva incominciare, quando si fecero valere nuove mediations per l'armistizio con garanzie di pace. (Fogli di Vienna)

Si ha da Tours: Venne spedito a Tolone l'ordine di dirigere a Bordeaux tutti i legni da guerra disponibili.

L'ammiraglio Fourichon (ministro della guerra) parte quanto prima per Cherbourg.

Stecknack organizza un servizio regolare di piroscafi fra Bordeaux, Havre e l'Inghilterra.

Scrivono da Ginevra. Notizie attendibili annunciano che il Granduca di Mecklenburg venne ieri battuto e respinto inanzi a Beaugeney dall'armata della Loira sotto il comando di Chauzy.

ITALIA

Firenze. Poi giorni 20, 21 e 22 dic. è fissata l'ammissione delle prime serie delle azioni della Società per acquisto di terreni e per nuove costruzioni a Roma, costituitasi sotto gli auspici della Società Generale di Credito Provinciale e Comunale.

Questa prima serie si compone di 20,000 azioni di L. 500 ciascuna, corrispondente al capitale di L. 10 milioni. — La Società ha facoltà di portare il suo capitale, colla emissione di altre serie, fino a 50 milioni. (Corr. Italiano)

Mancano moltissimi deputati ancora; e siamo alla vigilia della discussione pubblica dei progetti di legge concernenti la questione romana, i quali trattano sono in esame al Comitato privato. I deputati che in questo momento senza legale motivo sono assenti dalla Camera meritano pubblico e grave biasimo. (Corr. Ital.)

Il Comitato, mediante votazione unanime della Sinistra col concorso di molti deputati del Cen-

tro ed in particolare, ci dicono, dei nuovi deputati delle provincie romane, deliberò che il trasferimento debba aver luogo pol giorno 1 aprile 1871.

Sembra che a creare una speciale maggioranza intorno a questa questione abbia grandemente contribuito un discorso dell'onorevole deputato Cerri, generale del Genio, il quale avrebbe sostenuto i seguenti punti:

Che bisogna, per valutare le difficoltà del trasferimento, tener conto dell'opera più importante e più lunga da eseguirsi;

Che questa è la costruzione dell'aula parlamentare, e che per la costruzione dell'aula parlamentare avvi l'esempio di quella di Torino che fu fabbricata in meno di cento giorni;

Che per conseguenza basta un termine di tre mesi all'incirca per effettuare il trasferimento, tutti gli altri lavori essendo di maggiore spesa complessiva, ma di minore entità, singolarmente considerati;

Che il collocamento delle amministrazioni non presenta seri' difficoltà, quando si vogliano occupare i conventi che abbisognano;

Che finalmente i conventi si possono almeno provvisoriamenre adattare anche per abitazione di molti impiegati, i quali tutt'al più potranno lasciare a Firenze per qualche tempo le loro famiglie.

La discussione su questo disegno di legge non è ancora finita.

Parlarono sull'articolo che venne modificato i ministri Lanza, Sella, Raeli ed anche Gadda che era stato espressamente invitato a intervenire al Comitato.

Non essendo ancora ben definita la latitudine che le convenienze possono lasciare alla stampa nel riferire gli incidenti del Comitato privato, ci zatteniamo dall'entrare in molti particolari, di cui abbiamo conoscenza, e che giunsero persino al punto da sentire negata da taluno e affermata da altri la esistenza materiale di un palazzo! (Italia Nuova)

— Nella seduta parlamentare d'oggi il deputato Mordini ha letto l'indirizzo della Camera in risposta al discorso della Corona, il quale fu approvato all'unanimità.

Il punto più notevole della seduta fu l'interpellanza sul fatto successo a Cagliari il 10 corrente, mossa dall'onorevole Fara di Gavino. La procedura penale è iniziata, ed il generale Angelini si è costituito in carcere: così ha detto il ministro dell'interno. Finché le investigazioni giudiziarie ci abbiano fatto conoscere tutti i particolari di quello che è successo, ci guardiamo dal pronunciare qualsiasi giudizio.

Il reato di cui il generale Angelini si sarebbe reso colpevole, è tanto più deplorevole per la persona che l'ha commesso. Ma non per questo cessa nei magistrati l'obbligo della più stretta imparzialità. (Diritto)

Roma. Si conferma che colla fine dell'anno cesserà a Roma la Luogotenenza, e vi sarebbero insediate le Autorità regolari. (Nuova Roma)

ESTERO

Austria. Vienna La Gazzetta di Vienna pubblica oggi (martedì) nella sua parte ufficiale una risoluzione sovrana di data 10 dicembre, la quale sanziona la deliberazione presa dalla Delegazione relativamente al credito suppletorio per bisogni dell'esercito per gli anni 1868 e 1869.

— Si ha da Pest: Appony interpellò, in nome del sottocomitato, il ministro della guerra se volesse dichiarare fino a quale grado si trovi pronto l'esercizio colle somme già accordate e quale grado esso possa raggiungere colle somme nuovamente richieste?

Egli chiede inoltre che il ministro dia occasione alla Delegazione di persuadersi della qualità e quantità delle provvigioni. Il ministro promette di rispondere domani.

Inghilterra. Nella risposta che dà il Governo all'indirizzo della Camera di commercio di Birmingham è det

Secolo da Costantinopoli dice: Notizie autentiche assicurano che l'Inghilterra prospetta alla conferenza la sospensione della neutralizzazione del Mar Nero e dei Dardanelli, ed esigerà due permanenti stazioni navali inglesi a Sinope ed a Trebisonda. La Porta concorda con l'Inghilterra.

Ignatiessi si agita onde paralizzare il piano inglese offrendo alla Porta delle garanzie d'integrità del territorio ottomano. Negli arsenali si lavora attivamente ond'essere pronti in caso di guerra.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

FATTI VARI

N. 308

Società di Mutuo Soccorso

ED ISTRUZIONE DEGLI OPERAI IN UDINE

AVVISO DI CONCORSO

Restando vacante l'ufficio di Segretario presso questa Società, la sottoscritta, a tutto il giorno 26 del corrente mese, apre il concorso al posto medesimo.

Il Segretario è retribuito al più in ragione di una lira annua per socio, ed assumo gli obblighi determinati dal Titolo VI del Regolamento sociale.

Le istanze, corredate di documenti che valgano a provare l'idoneità degli aspiranti, verranno presentate all'ufficio di Direzione, dalla quale potranno questi attingere ulteriori schiarimenti.

Udine, 13 dicembre 1870.

La Direzione

L. Zuliani — L. Rizzani — A. Cumaro — F. Pizzio.

Il Segretario
M. Hirschler.

Il nostro concittadino Pio Ferrari ha pubblicato in Roma un opuscolo sulla quistione romana e sulla possibile sua soluzione. E noi ci rallegriamo col giovane autore delle tre lettere dirette all'illustre prof. Emidio Pacifici — Mazzoni, perché in esse brilla una serena intelligenza, atta all'analisi spregiudicata delle questioni, e quel patriottismo operoso, da cui l'Italia aspetta il suo più degno avvenire. Pio Ferrari in questa scrittura ci diede una prova della sua attitudine a seri studii, mentre della sua valentia letteraria ne ebbero in passato. Egli appartiene alla schiera di que' giovani egregi, che del nostro Friuli saranno ornamento e decoro.

Scuola serale civica. Con piacere riscontriamo che alle cure dell'onorevole Municipio per diffondere l'istruzione anche quest'anno corrisponde l'amore dei cittadini per acquistarla e farla acquistare ai loro figli. La scuola civica serale, collocata nello stabilimento di San Domenico, che cominciò col giorno 7 novembre con circa 30 alunni, dopo la metà del suddetto mese ne contava 150, e al presente 215. Tale aumento è tanto significativo, che non oserà più mettere in dubbio i vantaggi di questa scuola.

Parecchi esercenti ci pregano di far noto alla Società del gaz che la luce da essa somministrata non è punto all'altezza del prezzo al quale la pagano, e che molte volte per leggere o per iscrivere debbono accendere un umile candela stearica in ajuto delle fiammelle a gaz che non dovrebbero essere così sepolcrali. Qualunque sia la causa di questo inconveniente, noi, aderendo al desiderio manifestatoci, lo segnaliamo all'Impresa del Gaz, augurandoci che le nostre parole possano avere qualche efficacia e che il lamentato inconveniente non abbia più a rinnovarsi.

Un abitante fuori della cinta daziaria, come egli si firma, ci manda il seguente reclamo: «Questo giornale ha altre volte chiamato l'attenzione di chi di ragione sul tronco di strada dalla Porta di Cussignacco al viale della stazione. Ma è stato un pestar acqua nel mortajo. Quel tronco è sempre nel più deplorabile *statu quo*. Adesso poi, con la pioggia caduta, è addirittura un palude, una faughera, un deposito di poltiglia che attesta altamente in favore della nettezza stradale nella città nostra. Credo che anche questo anno sarà perfettamente inutile e lo mando al Giornale di Udine solo per aderire al desiderio di altre persone che mi hanno interessato a farlo».

Da Mortegliano ci scrivono:

Corrispondendo al desiderio espresso in questo giornale, rimetto una succinta relazione sullo stato dell'istruzione nel nostro Comune.

Fino dal 1866, per essa, si spendevano annue L. 1600.00; in oggi si oltrepassano le L. 3400.00.

Nell'andante anno, il Comune sostiene il dispendio di circa L. 4000.00, nella costruzione di un apposito fabbricato ad uso scuole: è questo un vero sacrificio che fece nelle ristrettezze in cui versa.

Da quattro che erano le scuole elementari pubbliche, sette presentemente funzionano; delle quali due femminili e cinque maschili; e tutte costantemente fornite degli occorrenti oggetti scolastici.

Nel complesso, gli insegnanti disimpegnano lodevolmente le proprie incombenze.

In generale, la concorrenza è soddisfacente; scarsissima nella femminile in Mortegliano, esemplare nella recentemente aperta in Lavariano.

In quanto alle scuole nelle frazioni di Lavariano e Chiasotti, perseverante e numerosa concorrenza; in Mortegliano meschinissima e stentata: né valgono a renderla florida le assidue e zelanti prestazioni dei signori Maestri.

L'asilo infantile, che fondavasi in Mortegliano nel 1867, calde. Conservasi il premio di L. 500.00 ricevuto da S. M. il Re, e sperasi in migliori circostanze per la sua riattivazione. Cadde pure la scuola festiva che si era attivata nel 1869.

Come ben si vede, il marcio esiste nel Capo Comune, in Mortegliano. Le cause son note. Che resterà a farsi? Perseverare e sempre perseverare, e la luce si farà.

Alessandro Dumas è morto l'11 corrente a Bruxelles; era nato il 24 luglio 1803. Egli aveva adunque 67 anni, 4 mesi e 15 giorni, che ha passato in gran parte scrivendo. Egli era certo il più secondo scrittore del nostro secolo. La sua prima opera data dal 1824; è molto difficile, se non impossibile, dire quale fu la sua ultima opera, perché Dumas ne scriveva sempre tre o quattro contemporaneamente. Da più mesi il suo stato intellettuale non gli permetteva alcuna occupazione. Egli è morto come Donizzetti della morte degli uomini di genio, che hanno adoperata tutta la loro potenza d'immaginazione. (Italia).

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI UFFIZIALI

N. 4560

Provincia di Udine Distretto di Gemona
MUNICIPIO DI GEMONA

AVVISO

Caduto deserto il primo esperimento d'asta tenutosi il giorno 5 corrente, in seguito all'Avviso 14 novembre p. p. n. 1407, per deliberare al miglior offerto l'appalto dei Dazi di Consumo, Governativi e Comunali del Consorzio di Gemona.

Si rende noto:

che nel giorno 13 corrente si terrà un secondo, e nel 14 successivo un terzo ed ultimo esperimento dalle ore 10 alle 12 meridi presso questo Municipio, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel succitato Avviso, che resta modificato, in quanto che l'incanto si terrà a schede segrete, e che seguendo l'aggiudicazione il tempo poi fatali s'apre col giorno 19 corrente e ore 12 meridiane. Gemona, 7 dicembre 1870.

Le Giudee Municipali

Dott. Leonardo dell'Angelo

Dott. Girolamo Simonetti

Gio. Batt. Cecconi.

N. 681

Municipio di Fagagna

AVVISO

Per ordine di provvedere all'appalto per la riscossione dei Dazi di Consumo, Governativi e Comunali nei otto indicati Comuni aperti costituiti in regolare Consorzio, si rende noto quanto segue:

1. L'appalto sarà duraturo da 1 gennaio 1871 a 31 dicembre 1870.

2. L'asta sarà aperta sul dato del canone annuo di l. 9500 per il Dazio Governativo, per le addizionali Comunali e per i Dazi esclusivamente Comunali.

3. L'incanto si farà presso questo Municipio, rappresentante il Consorzio nel giorno 19 dicembre p. v. alle ore 10 ant. al mezzo di candela vergine, nei modi stabiliti dal Regolamento approvato col Decreto 25 gennaio 1870, n. 5452.

4. Chi intende concorrere all'appalto dovrà effettuare il deposito di l. 950 a garanzia della offerta, in danaro od effetti pubblici al valore dell'ultimo listino delle Botte di Venezia.

5. Il deliberatario all'atto della delibera dovrà indicare un domicilio che eleggerà in Fagagna presso cui saranno intumati gli atti relativi.

6. Nell'Ufficio di questo Municipio sono ostensibili i Capitoli d'onore all'osservanza dei quali rimane vincolato l'appaltatore.

7. Il termine utile a presentare un'offerta in aumento, non però inferiore al ventesimo del prezzo di delibera, avrà il suo esiro alle ore 4 pom. del giorno 27 dicembre p. v., e qualora venissero in tempo utile prodotte offerte di aumento ammissibili si terrà un nuovo esperimento d'asta da tenersi sulla migliore offerta egualmente col metodo della candela vergine nel giorno 27 dicembre p. v.

8. Le spese d'asta, contratto, bolli e copie stanno a carico del deliberatario.

Fagagna il 9 dicembre 1870.

Il Sindaco

G. ARMELLINI

Il Segretario

Da Re.

Consensi compenenti il Consorzio

Fagagna, Attimis, Povoletto, Moimacco,

Premariacco e Remanzacco.

ATTI GIUDIZIARI

N. 8966

EDITTO

Si rende noto all'assente d'ignota dimora Palla, Antonio fu Cipriano di Carnino, che Palla Giacomo fu Antonio ha presentato a questa Pretura in data 26 settembre 1870 petizione al n. 8966

contro esso assente e consorti nei punti di pagamento.

1. Contro Alessandro e q.m. Maria Palla fu Giovanni it. l. 130.49 metà per cadauno.

2. Contro gli stessi di it. l. 242.20 metà per ciascheduno.

3. Contro gli stessi di it. l. 80.73 metà per ciascheduno; ed accessori, in dipendenza alle carte 28 agosto 1846, 25 maggio 1846, e 24 marzo 1847 sulla quale petizione venne indetta l'. v. 3 febbraio 1871 ore 9 ant.

Viene pertanto avvertito esso Palla Antonio che essendo ignoto il luogo di sua dimora gli venne deputato in curatore questo avvocato Dr. Alessandro Rubazzer affinché la lite proseguisse a termini del Giud. Reg. e che gli incombe l'obbligo di fornire opportunamente delle occorrenti istruzioni il delibatogli curatore, o di nominarne un altro, altrimenti non potrà che imputare a se stesso le conseguenze della sua inazione.

Si pubblicherà nei luoghi soliti, e si inserisca per tre volte consecutive nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura Spilimbergo, 25 novembre 1870.

Il R. Pretore
ROSINATO

Pini Canc.

N. 24256

EDITTO

Si rende noto che nei giorni 14, 21 e 28 gennaio p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. si terrà un triplice esperimento d'asta nel locale di questa R. Pretura del sottosegnoto fondo sopra istanza dell'Ufficio del Contenzioso Finanziario rappresentante la R. Agenzia delle Imposte di Udine in confronto di Gio. Batt. Zanuttini di Mortegliano, alle seguenti

Condizioni

1. Al primo e secondo esperimento, il fondo verrà deliberato al di sotto del valore censuario che in ragione di 100 per 4 della rendita censuaria di al. 2.35 importa it. l. 58.75, del cui valore spettando al debitore esegutato una metà importa it. l. 29.37, invece nel terzo esperimento lo sarà a qualunque prezzo, anche inferiore al suo valore censuario.

2. Oggi concorrente all'asta dovrà previamente depositare l'importo corrispondente alla metà del suddetto valore censuario, ed il deliberatario dovrà sul momento pagare tutto il prezzo di delibera, a sconto del quale verrà imputato l'importo del fatto deposito.

3. Verificato il pagamento del prezzo sarà tosto aggiudicata la proprietà nell'acquisto.

4. Subito dopo avvenuta la delibera, verrà agli altri concorrenti restituito l'importo del deposito rispettivo.

5. La parte esecutante non assume alcuna garanzia per la proprietà e libertà del fondo subastato.

6. Dovrà il deliberatario a tutta di lui cura e spesa far seguire in censò nel termine di legge la voltura alla propria Ditta dell'immobile deliberatogli, e resta ad esclusivo di lui carico il pagamento per intiero della relativa tassa di trasferimento.

7. Mancando il deliberatario all'immediato pagamento del prezzo, perderà il fatto deposito, e sarà poi in arbitrato della parte esecutante, tanto di astrignerlo oltreché al pagamento dell'intero prezzo di delibera, quanto invece di eseguire una nuova subasta del fondo a tutto di lui rischio e spese, in un solo esperimento a qualunque prezzo.

8. La parte esecutante resta esonerata dal versamento del deposito cauzionale di cui al n. 2, in ogni caso; è così pure dal versamento del prezzo di delibera, però in questo caso fino alla correnza del di lei avere. E rimanendo essa indebolita deliberatari, sarà a lei pure aggiudicata tosto la proprietà degli enti subastati, dichiarandosi in tal caso ritentato e girato a saldo, ovvero a sconto del di lei avere l'importo della delibera, salva nella prima di queste due ipotesi l'effettivo immediato pagamento della eventuale eccedenza.

9. Le spese tutte d'asta e compresa

quelle d'insertione dell'E libro staranno a carico del deliberatario.

Immobili ha subastarsi nel Distretto di Udine Provincia del Friuli Mappa di Mortegliano

n. 179 b aratorio p. c. 1.235 r. c. 1.235 valore cens. l. 58.75 intestato a Zanuttini Gio. Batt. e Carlo fratelli di Giuseppe la metà del quale numero appartenuto spetta al debitore.

Si pubblicherà come di metodo e' inserisca per tre volte consecutive nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura Urbana
Udine, 27 novembre 1870.

Il Giud. Dirig.
LOVADINA

N. 7323

EDITTO

Si rende noto che nei giorni 13, 20 e 27 gennaio p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. avrà luogo in questa sala pretoriale il triplice esperimento d'asta dei beni sottodescritti eseguiti ad istanza di Moisé Luxurzio di Gomars contro Vincenzo, Gio. Batt., Maddalena maritata Gros e Michiela maritata Monti q.m. Francesco Pez, li tre primi di Porpetto l'ultimo di Paraviso, e De Biasio D.r Luigi di cui quale amministratore del concorso di Antonio q.m. Francesco per nonché contro i terzi possessori Francesco di Antonio Pez di Porpetto, e Luigi di Antonio Pez sergente nel corpo Zappatori del Genio stazionario in Casale Monferrato, ed i creditori iscritti nobile D.r Nicolo Fabris di Lestizza e Regia Intendenza di Finanza in Udine alle seguenti

Condizioni

1. La vendita degli enti sottodescritti nel primo e secondo incanto seguirà ad un prezzo superiore od eguale alla stima, e nel terzo a qualunque prezzo purchè basti a coprire i creditori iscritti fino alla stima.

2. Nessuno tranne l'esecutante potrà farsi obblato senza il previo deposito del decimo del prezzo di stima.

3. Entro 14 giorni dalla delibera, il deliberatario dovrà versare l'intero prezzo d'acquisto in moneta legale presso la Cassa della Banca del Popolo in Udine dopo di che potrà ritirare il decimo versato alla Commissione giudiziaria.

4. Rendendosi deliberatario l'esecutante gli verrà accordato l'immediato possesso di fatto dei beni e sarà tenuto a versare il prezzo di delibera entro giorni otto dopo passata in giudicato la graduatoria imputandovi il proprio credito, per capitale, interessi e spese pel quale venisse utilmente graduato coll'obbligo però in esso di corrispondere in frattanto sul prezzo dal di della delibera l'interesse nella ragione del 4 per 100 all'anno.

5. Non verrà accordata l'aggiudicazione improprietà all'esecutante resosi delibatario né il possesso di fatto e l'aggiudicazione agli altri deliberatari se non dopo adempiuta le condizioni susscite mancando alle quali sarà proceduto al reincanto della realtà a tutto rischio e pericolo del deliberatario.

6. Dal di della delibera staranno a carico del deliberatario tutte le imposte gli altri averi pubblici, nonché la tassa di trasferimento di proprietà e di voltura.

Descrizione dei beni posti in Porpetto ed a quel Comune livellarj.

1. Terreno aratorio vitato detto fascio dell'argilla in mappa al n. 1217 di p. pert. 5.26 r. l. 2.74 od. anche 1217 a di p. 2.63 r. l. 1.37 e 1217 b di p. 2.63 r. l. 1.37 stimato fior. 188.86 v. a.

2. Terreno aratorio vitato con gelci detto campo Farina o sterpet in mappa al n. 1496 di p. 4.25 r. l. 15.09 od. anche 1496 a di p. 2.13 r. l. 7.56 e 1496 b di p. 2.12 r. l. 7.53 stimato fior. 144.80 v. a.

3. Terreno prativo letto Prasedal in map. al n. 2626, g di p. 8.80 r. l. 5.02 od. anche 2626 g di p. 4.40 r. 2.51 e 2626 s di p. 4.40 r. l. 2.51 stimato fior. 126.20 v. a.

Si affigga nei luoghi soliti e si pubblicherà per tre volte nel Giornale di Udine a cura della parte istante.

Dalla R. Pretura
Palma li 9 novembre 1870.

Il R. Pretore
ZANELLATO

Urli Canc.

ASSOCIAZIONE BACOLOGICA

PER LA RIPRODUZIONE E RINNOVAMENTO DELLE RAZZE nostrali.

(O)

Per quelli che desiderassero emanciparsi dal gravoso contributo che si paga all'estero per l'acquisto del seme setifero ed apprendere il modo d'allevare i bachi nostrani onde ottenere un copioso prodotto e confezionare da se stessi una buona semente, resta aperta la sottoscrizione a questa interessante associazione sino al 20 del corrente presso i Comizi Agrari dove troveranno il programma colle prove dei più splendidi risultati ottenuti; nonché presso il sottoscritto

Udine il 6 dicembre 1870.

LUIGI TOMADINI.

ARTICOLI DI PROFUMERIA

RACCOMANDATI DALLE PIÙ RINOMATE AUTORITÀ MEDICHE.

Olio di Chinachina del Dr. Hartung, per conservare ed abbellire i capelli; in bott. franchi 2 e 10 cent.

Sapone d'erbe del Dr. Borchardt, provatissimo contro ogni difetto cutaneo; ad 1 franco.

Spirito Aromatico di Corona del Dr. Beringuer, quintessenza dell'Acqua di Colonia; a 2 e 3 franchi.

Pomata Vegetale in pezzi, del Dr. Lindes, per aumentare il lustro e la flessibilità dei capelli; a 1 fr. e 25 cent.

Sapone Bals d'Olive, per lavare la più delicata pelle di donna e di ragazzi; a 85 cent.

Tintura Vegetale per la capillatura, del Dr. Beringuer, per tingere i capelli in ogni colore, perfettamente idonea ed innocua; a 12 fr. e 50 cent.

Pomata d'erbe del Dr. Hartung, per ravvivare e rinvigorire la cappellatura; a 2 fr. e 40 cent.

Pasta Odontalgica del Dr. Suin de Bouetard, per corroborare le gengive e purificare i denti, a franchi 1.70 cent. ed a 85 cent.

Olio di radici d'erbe del Dr. Beringuer, impedisce la formazione delle forse e delle risipole; a 2 fr. e 30 cent.

Dolci d'erbe Petterall, del Dr. Kok, rimedio efficacissimo contro ogni affezione catarrale e tutti gli incomodi del petto; a 1 fr. 70 cent. ed a 85 cent.

Depositi esclusivamente autorizzati per Udine: ANTONIO FILIPPUZZI, Farmacia Reale, e GIACOMO COMMESSATI, Farmacia a S. Lucia, Belluno: AGOSTINO TONEGUTTI, Bassano: GIOVANNI FRANCHI, Treviso: GIUSEPPE ANDRIGO.

Salute ed energia restituite senza medicina e senza spese mediante la deliziosa farina igienica

LA REVALENZA ARABICA

DU BARRY DI LONDRA

Guarisce radicalmente le cattive digestioni (dispepsie, gastriti, neuralgic, stitichezza abituale, emorroidi, glandole, ventosa, palpitatione, diarrea, gonfiezza, capogiro, riduzione d'orecchie acide, pituita, emicrania, nausea e vomiti dopo pasto o in tempo di gravidanza, dolori crudeli, gradi, spasmi ed infiammazioni di stomaco, dei visceri, ogni disordine del fegato, nervi, membrane mucose e bile, insonnia, tosse, oppressione, asma, catarro, bronchite, tisi (consumzione), artrosi, malinconia, deperimento, diabete, reumatismo, gotta, febbre, isteria, viso e povertà di sangue, idropisia, sterilità, flujo bianco, i pallidi colori, mancanza di freschezza ed energia. Beva e pase il corroborante per fanciulli deboli e per la persona di ogni età, formando buoni muscoli e soddisfazione di carni.

Economizza 50 volte il suo prezzo in altri rimedi, e costa meno di un cibo ordinario.

ESTRATTO DI 72.000 GUARIGLIONI

Cura n. 65.184. Prunetto (circondario di Mondovì), il 24 ottobre 1863. La posso assicurare che da due anni uscio questa mirabilissima Revalenta, non solo alcun incomodo della vecchiaia, né il peso dei miei 84 anni.